



Città Metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento 04 Servizio 02

Tutela acque, suolo e risorse idriche

e-mail: m.zagari@cittametropolitanaroma.gov.it

**Proposta n. 99900299
del 24/01/2018**

Responsabile dell'Istruttoria
Daniele Bernardini

Responsabile del Procedimento
Aldo Tozzi

RIFERIMENTI CONTABILI

Atto Privo di Rilevanza Contabile

Determinazione firmata digitalmente da :
- Il Dirigente Servizio 02 Dipartimento 04
quale centro di responsabilita'
in data 31/01/2018

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 270 del 31/01/2018

Oggetto: R. D. 1775/33 art. 95 - Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee mediante un pozzo per uso Innaffiamento Aree a verde in Loc. Via Aldo della Rocca n. 6 - Comune di Roma - Concessionario: PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA CONSOLAZIONE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 02 Dipartimento DIP04

Dott.ssa Maria ZAGARI

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Daniele Bernardini e dal responsabile del procedimento Aldo Tozzi;

Premesso che la Parrocchia Santa Maria della Consolazione con sede legale in Roma - Via Aldo della Rocca n 6 - Roma - C.A.P. 00128, con istanza del 03/11/2017 prot. n° 150086, ha richiesto alla Città metropolitana di Roma Capitale Dip. 4°- Serv. 2°, l'autorizzazione ad effettuare ricerche di acque sotterranee, mediante scavo di un pozzo, situato in un terreno di proprietà in Via Aldo della Rocca n 6 - Roma distinto al N.C.T. al foglio n. 1126 part. n. 896 per uso Innaffiamento Aree a verde.

visti:

- gli artt. 95 e 98 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. n° 1775 del 11.12.33;
- il D.Lgs n° 152/2006 "Norme in materia ambientale" - Parte Terza – che detta norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela dalle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;
- il D.M. 11.03.88 avente ad oggetto "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni.";
- il D.Lgs n° 112/98, recepito dalla Regione Lazio con la Legge Regionale n° 53 del 11.12.1998, che delega alle Province le funzioni amministrative riguardanti l'emanazione dei provvedimenti autorizzatori ai fini della ricerca di acque sotterranee di cui all'art. 95 del R.D. 1775/33;
- la Legge n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n° 14 del 30.08.99 concernente l'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;
- D.G.R. n. 256/2014 " Direttive per l'individuazione dell' area di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano distribuite a terzi mediante approvvigionamenti autonomi";
- la D.G.R. n. 219 del 13/05/2011 "Caratteristiche tecniche degli impianti di fitodepurazione, degli impianti a servizio di installazioni, di insediamenti ed edifici isolati minori di 50 abitanti equivalenti e degli impianti per il trattamento dei reflui di agglomerati minori di 2.000 abitanti equivalenti ";
- il D.C.P. n. 27 del 25/07/2011 "Regolamento di disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee, di licenze di attingimento di acque superficiali e di concessione di piccola derivazione di acqua pubblica di competenza provinciale"
- le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per il tratto Metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla Foce (D.P.C.M. di approvazione del PS5 pubblicato nella G.U. n. 114 19/05/2009) e successive integrazioni di cui al D.P.C.M. n. 124 del 18 luglio 2012 (pubblicato nella G.U. 12 agosto 2013);

considerato:

- il parere favorevole della Regione Lazio Dipartimento Economico e Occupazionale Direzione Regionale Attività Produttive, prot. n° 11304 del 22/01/2018, contenente prescrizioni ai fini della perforazione del pozzo;
- verificata l'assenza di relazioni di parentela e/o di affinità del responsabile del procedimento e del responsabile dell'istruttoria, per quanto di loro conoscenza, con il destinatario del presente provvedimento mediante acquisizione agli atti di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nei termini e alle condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 ed attestata l'assenza di proprio conflitto d'interesse con il destinatario del provvedimento;
- vista l'istruttoria svolta dal relativo responsabile dott.ssa Daniele Bernardini, effettuata secondo quanto previsto dalla L. 241/90 ed in particolare dall'art. 3, dalla quale risulta che l'istanza prodotta è completa di tutti gli elementi formali per essere dichiarata ricevibile ed è inoltre corredata della documentazione richiesta dalla procedura adottata da questa Amm.ne;
- preso atto che il responsabile del procedimento dr.ssa Aldo Tozzi sulla base delle risultanze dell'istruttoria, ha trasmesso gli atti per l'adozione del presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 6 della L. 241/90; atteso che il Direttore del Dipartimento ha espresso parere favorevole di coerenza del presente atto rispetto ai programmi e agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art. 16 comma 4, del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- dato atto che il presente atto è privo di rilevanza contabile;
- visto l'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs 267/00 e s.m.i. e l'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/00 e s.m.i.;
- visto l'art. 1 comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n.56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma subentra alla Provincia di Roma;
- visto lo Statuto della Città metropolitana di Roma, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana della Città metropolitana di Roma;

- visto in particolare l'art. 49 comma 1 dello Statuto, che prevede che "Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma"; tutto quanto sopra premesso:

DETERMINA

Di autorizzare la Parrocchia di Santa maria della Consolazione, ad effettuare la ricerca di acqua dalla falda idrica sotterranea, mediante scavo di un pozzo, situato in un terreno di proprietà in loc. Via Aldo della Rocca n 6 - Roma distinto al N.C.T. al foglio n. 1126 part. n. 896 per uso Innaffiamento aree a verde.

L'autorizzazione è rilasciata con l'obbligo della stretta osservanza delle seguenti condizioni particolari e generali:

a) i lavori devono eseguirsi osservando le distanze e le cautele prescritte dalla legge, nonché le eventuali indicazioni che la Città metropolitana di Roma Capitale riterrà di impartire, anche nel corso dei lavori, per la tutela del regime idrico della zona;

a) la ricerca di acque sotterranee dovrà essere effettuata ad una distanza non inferiore a 10 mt dal fosso.

b) il richiedente dovrà affidare ad un Geologo iscritto all'ordine professionale, comunicandone il nominativo a quest'Amm.ne con la data di inizio lavori, gli accertamenti per l'emanazione delle prescrizioni opportune per la corretta esecuzione delle opere al fine di evitare inconvenienti e dissesti o pregiudizi al territorio e/o ad edifici e opere sovrastanti, anche in relazione ai prelievi di acqua, se rinvenuta, e con l'avvertenza che l'estrazione e l'utilizzazione delle acque deve essere compatibile con le capacità di ricarica dell'acquifero;

c) in ottemperanza alle prescrizioni menzionate nella suddetta nota della Regione Lazio Dipartimento Economico e Occupazionale Direzione Regionale Attività Produttive, ns prot. 11304 del 22/01/2018, il richiedente dovrà: 1) dotare gli impianti per la perforazione di tutti i sistemi di sicurezza previsti dalle normative vigenti; 2) monitorare le acque e trasmettere, a concessione ottenuta, i relativi dati alla Regione Lazio (D.G.R. n.222/2005);

d) in caso di ritrovamento di sostanze minerali, dovranno essere osservate strettamente le norme di cui al R.D. N° 1443 del 29.07.1927 e succ. mod.ni ed int.ni nonché quanto previsto dalla L.R. N° 90 del 26.06.80;

e) nella esecuzione del pozzo debbono osservarsi:

1) le buone regole dell'arte del costruire, adottando le tecniche opportune e le norme tecniche di cui all'All. 3 della Delibera C.I.T.A.I. del 4.2.77 (G.U. N° 48 del 21.2.77) e le disposizioni riportate nelle Norme Tecniche emanate dalle Autorità di Bacino competenti

2) il rispetto delle Norme Tecniche di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 219 del 13/05/2011;

3) la perforazione dovrà essere eseguita evitando obbligatoriamente la comunicazione fra falde diverse e provvedendo all'isolamento delle falde non interessate all'emungimento;

4) il pozzo dovrà essere perfettamente sigillato al terreno circostante, mediante cementazione, fino alla profondità consigliata dalle condizioni idrogeologiche locali, allo scopo di isolare l'acquifero utilizzato, dal contatto con le acque superficiali;

5) la testata del pozzo dovrà essere posizionata a quota superiore al piano campagna, chiusa ed alloggiata in apposito manufatto fuoriterra, munito di coperchio e/o sportello chiuso con lucchetto, arieggiato e protetto da eventuali infiltrazioni di acque meteoriche;

6) l'escavazione dovrà essere eseguita possibilmente mediante sonda a rotazione. Il pozzo dovrà essere ubicato alla maggiore distanza possibile dai fabbricati esistenti e/o in progetto;

f) nell'esecuzione dell'opera dovranno realizzarsi le necessarie protezioni nonché applicare le misure di sicurezza per il rispetto e l'osservanza delle vigenti norme per la prevenzione degli infortuni;

g) l'autorizzazione viene rilasciata esclusivamente per quanto di competenza fatti salvi i diritti di terzi. Il Richiedente si obbliga ad acquisire dagli Enti e dalle Amministrazioni, che avessero interesse alle opere ed ai lavori di che trattasi, ogni altro permesso o benestare previsti dalla legge. In particolare dovranno essere acquisiti autorizzazioni o nulla-osta dal Comune, rilasciati ai sensi del regolamento di igiene e del regolamento edilizio comunale;

h) nel caso in cui la perforazione del pozzo dovesse superare la profondità di mt 30 dal piano di campagna è fatto l'obbligo, pena sanzione amministrativa, di comunicazione all'ISPRA - Servizio Geologico - Dipartimento Difesa del Suolo - Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma, ai sensi della Legge 464/84.

L'autorizzazione ha validità di mesi dodici e potrà essere: 1) revocata, nei casi previsti all'art. 101 del R.D. N° 1775 del 11.12.1933, senza che il ricercatore abbia diritto a compensi e/o indennità ovvero avanzare pretese di sorta; 2) richiesta proroga, entro i termini di scadenza della presente, una o più volte per periodi di sei mesi, in caso di valide e

documentate motivazioni e previa dichiarazione che nulla è cambiato rispetto all'autorizzazione rilasciata.

Nel caso in cui la ricerca di acqua sotterranea comporti situazioni di rischio per le risorse idriche o turbi interessi di carattere generale, quest'Amm.ne può procedere alla revoca del presente atto.

Si avvisa che ai sensi degli artt. 7 e 103 del R.D. N° 1775/33, ad avvenuto rinvenimento delle acque sotterranee, il richiedente dovrà presentare istanza di concessione di derivazione di acqua pubblica, allegando la documentazione di cui al Regolamento approvato con R.D. N° 1285/20 ed alla Circolare 1/98 della Regione Lazio, mediante la quale potrà essere accertata la quantità di acqua scoperta. La concessione di derivazione potrà essere rilasciata solo previa acquisizione del parere favorevole dell'Autorità di Bacino competente in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di Tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche in attesa di approvazione del Piano anzidetto.

La mancata presentazione della domanda di concessione ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775/33 comporta l'applicazione dell'art. 28 del Piano di Tutela delle Acque che prevede la chiusura dei pozzi non utilizzati ed abbandonati.

Si avvisa che è vietato derivare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente pena sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 17 del R.D. 1775/33 e ss.mm.ii (art. 96 comma 4 D.Lgs 152/06).

La società è unica responsabile di eventuali danni procurati nella esecuzione dei lavori di ricerca idrica e scavo pozzo di cui alla presente autorizzazione. La Città metropolitana di Roma Capitale ed i suoi funzionari sono pertanto sollevati da ogni responsabilità per danni o reclami da parte di coloro che, a qualunque titolo, dovessero ritenersi danneggiati. La società autorizzata con il presente atto, rimane assoggettata a tutte le altre eventuali condizioni che si renderà necessario imporre in applicazione di leggi. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche e/o al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 gg. dalla data di ricevimento.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria ZAGARI